ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. LXXIII-*bis*
n. 17

ELENCO DELLE PROCEDURE GIURISDIZIONALI E DI PRECONTENZIOSO CON L'UNIONE EUROPEA

(Aggiornato al 30 settembre 2026)

(Articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Presentato dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione

(FOTI)

Trasmesso alla Presidenza il 22 ottobre 2026

PAGINA BIANCA

ALL I

Secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 234/2012, i dati contenuti nella documentazione riportata negli allegati sono stati suddivisi, all'interno delle categorie individuate dal comma 1 del medesimo articolo, per settore e materia.

A tal fine, si è scelta una classificazione, non tassativa, riportata al punto 1, relativamente alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea ed ai rinvii pregiudiziali (ALL II e III) mentre per le procedure di infrazione (ALL IV), la classificazione riportata al punto 2, è basata essenzialmente sull'articolazione in cui sono ripartite le attività della Commissione europea.

Si riporta inoltre, al punto 3, la classificazione delle procedure d'infrazione per Amministrazione competente, in base alla quale è stato predisposto, a titolo di informazione supplementare rispetto a quanto richiesto dall'articolo 14, un apposito elenco (ALL V).

Si osserva infine che, per quanto concerne la redazione dell'elenco relativo agli aiuti di Stato (ALL VI), si è seguito invece un criterio diverso, che fa riferimento allo stadio di avanzamento della relativa procedura, dato che la materia degli aiuti mal si presta ad un'articolazione per materia analoga a quella utilizzata per i rinvii pregiudiziali, le sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea e le procedure d'infrazione.

1) Classificazione per settore e materia
AGRICOLTURA
AMBIENTE
APPALTI PUBBLICI
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
CONCORRENZA ED AIUTI DI STATO
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
FISCALITA' E DOGANE
ENERGIA
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI
LAVORO E POLITICHE SOCIALI
MERCATO INTERNO
POLITICA MONETARIA E UNIONE BANCARIA
POLITICHE DI COESIONE
PROPRIETA' INTELLETTUALE
SALUTE
TRASPORTI
TUTELA DEI CONSUMATORI
TUTELA DEI DATI PERSONALI

2) Classificazione per settore e materia
AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
AFFARI ESTERI
AFFARI INTERNI
AGRICOLTURA

AMBIENTE
APPALTI
COMUNICAZIONI
CONCORRENZA E AIUTI DI STATO
ENERGIA
FISCALITA' E DOGANE
GIUSTIZIA
LAVORO E AFFARI SOCIALI
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE
LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO
PESCA
SALUTE
TRASPORTI
TUTELA DEI CONSUMATORI

3) Classificazione per Amministrazione capofila

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
MINISTERO DELLA CULTURA
MINISTERO DELLA DIFESA
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MINISTERODELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI
MINISTERO DEL TURISMO
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI – DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE EUROPEE
REGIONI E ALTRI ENTI LOCALI

All.II

Sentenze della Corte di Giustizia e del Tribunale dell'UE relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano (art. 14, lett. a, della l. 24 dicembre 2012, n. 234)

(luglio-settembre 2026)

1) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento

1a) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 258 TFUE, nei confronti dell'Italia

LAVORO E POLITICA SOCIALE		
Causa	**Oggetto**	**Ordinanza della Presidente della Sesta Sezione della CGUE**
C-630/24 COMMISSIONE EUROPEA (sostenuta da Rep. Slovacca e Rep. Ceca) / REPUBBLICA ITALIANA 7-lug-26	Inadempimento di uno Stato – Politica sociale – Ricorso diretto a far dichiarare che, avendo introdotto un requisito di residenza nel d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, recante istituzione dell'assegno unico e universale per figli a carico, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'articolo 45 TFUE, dagli articoli 4, 7 e 67 del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e dall'articolo 7 del Regolamento	**1) La causa C-630/24 è cancellata dal ruolo della Corte.** **2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.** **3) La Repubblica slovacca e la Repubblica ceca si fanno carico delle proprie spese.**

	(UE) n. 492/2011 sul diritto alla libera circolazione dei lavoratori UE all'interno dell'UE – Rinuncia della Commissione agli atti a seguito dell'adozione, da parte della Repubblica italiana, dei provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi ad essa incombenti	

1b) Sentenze derivanti da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento, proposti ex art. 258 TFUE, in cui l'Italia sia intervenuta.

1c) Sentenze derivanti da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi ex art. 108.2 TFUE

2) Sentenze ex art. 260 TFUE – Commissione c. Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi per inadempimento proposti, ex art. 260 TFUE, nei confronti dell'Italia.

All.II

3) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento ex art. 263 TFUE

3a) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento promossi dall'Italia.

3b) Sentenze derivanti da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta

Non è stata pronunciata alcuna sentenza derivante da ricorsi d'annullamento in cui l'Italia è intervenuta.

4) Sentenze ex art. 267 TFUE – Pregiudiziali italiane

AIUTI DI STATO		
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Decima Sezione)**
C-503/25 **C-504/25** **ITALIA**	Aiuti di Stato – Regimi di aiuti a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale o di energia elettrica – Disposizioni nazionali che escludono da tali regimi le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e	**L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, letto in combinato disposto con gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, dev'essere interpretato nel senso che: esso non osta a una normativa nazionale, che prevede l'esclusione delle imprese sottoposte al regime dell'amministrazione straordinaria dall'accesso alle agevolazioni previste dal diritto nazionale a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale o di energia**

All.II

TAR LOMBARDIA 24-set-26	la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà – Nozione di "impresa in difficoltà" – Regime nazionale di amministrazione straordinaria.	**elettrica per il motivo che esse rientrano nella nozione di «impresa in difficoltà», ai sensi del punto 20 di detti orientamenti, posto che l'ammissione a tale regime è subordinata allo stato di insolvenza di queste imprese.**
AMBIENTE		
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Quarta Sezione)**
C-224/24 **ITALIA** **CONSIGLIO DI STATO** 9-lug-26	Controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose – Direttiva 2012/18/UE – Articolo 2 – Ambito di applicazione – Articolo 3, punto 12 – Nozione di "presenza di sostanze pericolose" – Monitoraggio continuo delle sostanze effettivamente presenti in uno stabilimento – Presenza prevista o ragionevolmente prevedibile – Determinazione mediante riferimento alle quantità massime di sostanze indicate nell'autorizzazione all'esercizio	**L'art. 3.12 della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una prassi, eventualmente adottata nell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti rilasciata dall'autorità amministrativa competente, secondo la quale, al fine di valutare la «presenza di sostanze pericolose» in uno stabilimento, ai sensi di tale disposizione, e di dimostrare che le loro quantità non raggiungono in alcun momento le quantità indicate nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato I della direttiva 2012/18, non è consentito basarsi unicamente su un sistema di gestione attuato dal gestore di detto stabilimento e che assicuri il monitoraggio continuo di tali sostanze effettivamente presenti all'interno di quest'ultimo.**
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE		

All.II

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)
C-401/25 ITALIA **CONSIGLIO DI STATO** 16-lug-26	Reti e servizi di comunicazione elettronica – Direttiva 2002/21/CE – Articolo 9 – Gestione delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica – Principio di neutralità dei servizi – Articolo 9 bis – Riesame delle limitazioni ai diritti d'uso delle radiofrequenze esistenti – Misura nazionale che impone a un titolare di diritti d'uso di radiofrequenze di utilizzare tali radiofrequenze conformemente alle disposizioni del piano nazionale di assegnazione delle frequenze e che non consente l'esercizio di attività diverse – Misura nazionale che impone di utilizzare le suddette radiofrequenze esclusivamente per i servizi di trasmissione televisiva digitale terrestre	**L'art. 9.4 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una misura nazionale che impone a un titolare di diritti individuali d'uso di frequenze radio di utilizzare queste ultime esclusivamente per la fornitura di servizi di radiodiffusione per la televisione digitale terrestre, basandosi unicamente sui vincoli previsti dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze.**
CONCORRENZA		
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)**

All.II

C-60/25 ITALIA **CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI** 3-set-26	Intese – Articolo 101, paragrafo 2, TFUE – Nullità assoluta degli accordi vietati ai sensi dell'articolo 101 TFUE – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 16, paragrafo 1 – Decisioni della Commissione europea che constatano una violazione dell'articolo 101 TFUE – Effetto vincolante di tali decisioni nei confronti di un giudice nazionale – Violazione unica e continuata nel settore dei prodotti derivati su tassi di interesse espressi in euro – Accordi e pratiche concordate aventi per oggetto l'alterazione del corso normale di fissazione dei prezzi in questo settore – Controversia tra un mutuatario e l'istituto bancario mutuante in merito alla validità di un tasso di interesse indicizzato al tasso Euribor	**L'art. 101.2 TFUE e l'art. 16.1 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 101 e 102 TFUE, devono essere interpretati nel senso che: la decisione mediante la quale la Commissione europea ha accertato l'esistenza di un'intesa vietata dall'art. 101.1 TFUE ed ha constatato la manipolazione di un tasso d'interesse di riferimento su un mercato specifico, da un lato, non comporta la nullità di pieno diritto di qualsiasi clausola di un contratto facente riferimento a tale tasso di interesse qualora tale contratto rientri in un mercato distinto e le parti di detto contratto non abbiano partecipato all'intesa e, dall'altro, deve essere presa in considerazione da un giudice nazionale chiamato a pronunciarsi sulla validità di una clausola siffatta soltanto nei limiti riguardanti la natura nonché la portata sostanziale, personale, temporale e territoriale dell'infrazione constatate nella decisione di cui sopra, cosicché, qualora detta clausola non sia un elemento costitutivo di tale infrazione e il contratto in cui essa si inserisce non sia stato concluso per attuare o dare effetto al comportamento anticoncorrenziale oggetto di detta decisione, il quale afferisce ad un mercato distinto da quello in cui rientra tale contratto, la decisione in parola non può condurre all'invalidità di una clausola siffatta.**
FISCALITA' E DOGANE		
Causa	**Oggetto**	**Ordinanza della CGUE (Ottava Sezione)**

All.II

C-67/26 **ITALIA** **CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DEL LAZIO** 16-lug-26	Interpretazione dell'art. 49.3 della Carta dei diritti fondamentali UE - Domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell'ambito di una controversia tra una società a responsabilità limitata di diritto italiano, e l'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Lazio in merito a una sanzione pecuniaria irrogata alla società per aver presentato una dichiarazione dei redditi riguardante operazioni qualificate come inesistenti - Decisione di rinvio che non menziona alcuna disposizione del diritto dell'Unione che sia applicabile alla controversia di cui al procedimento principale e non contiene alcun elemento idoneo a dimostrare che tale controversia riguardi l'interpretazione o l'applicazione di una norma del diritto dell'Unione che sia attuata a livello nazionale	**La Corte è manifestamente incompetente a rispondere alla questione sollevata dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio (Italia), con decisione del 7 gennaio 2026.**

All.II

GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)**
C-424/24 **C-425/24** **ITALIA** **TAR LAZIO** 16-lug-26	Sanzioni disciplinari nel settore dello sport – Inibizione temporanea a esercitare talune attività professionali, irrogata da un'associazione sportiva nazionale a due dirigenti di una società calcistica professionistica – Illecito consistente nell'effettuare o nell'approvare false dichiarazioni finanziarie e contabili – Mercato interno – Articoli 45 e 56 TFUE – Ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione dei servizi – Giustificazione – Obiettivo legittimo di interesse generale – Regolarità delle competizioni sportive – Rispetto del principio di proporzionalità – Determinazione delle sanzioni – Esistenza di criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori, proporzionati e verificabili –	**1) Gli articoli 45 e 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, quale interpretata dai giudici nazionali competenti, che consente a un'associazione sportiva nazionale, tenuto conto dell'autonomia giuridica che il diritto interno le ha riconosciuto, di irrogare a dirigenti sportivi una sanzione consistente in un'inibizione temporanea a esercitare attività professionali rientranti nella competenza di tale associazione, a causa di false dichiarazioni finanziarie e contabili rese in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità il cui rispetto si impone a tali dirigenti sportivi in forza della normativa che detta associazione è competente ad applicare, a condizione che:** **– l'adozione delle disposizioni che consentono alla stessa associazione di irrogare una siffatta sanzione persegua uno o più obiettivi legittimi di interesse generale compatibili con il Trattato FUE, di natura non puramente economica, e che** **– tali disposizioni rispettino il principio di proporzionalità, il che implica che esse siano idonee a garantire la realizzazione di tale o di tali obiettivi, in modo coerente e sistematico, e che la determinazione caso per caso delle sanzioni da esse previste sia disciplinata da criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori, che consentano di prendere in considerazione tutte le circostanze rilevanti e che possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo.**

All.II

	Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto a un ricorso effettivo – Esistenza di un controllo giurisdizionale effettivo – Legislazione nazionale che consente al giudice competente a controllare in via incidentale la legittimità di tali sanzioni di concedere un risarcimento alle persone sanzionate, ma non di annullare o sospendere dette sanzioni	**2) L'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come interpretata dai giudici nazionali competenti, che circoscrive i poteri del giudice nazionale chiamato a controllare una sanzione irrogata da un'associazione sportiva nazionale, «una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale», a quello di concedere un risarcimento qualora ritenga che tale sanzione sia illegittima, escludendo i poteri consistenti, da un lato, nel concedere provvedimenti provvisori in attesa della futura decisione nel merito e, dall'altro, nell'annullare detta sanzione nonché nel farne cessare gli effetti, a condizione che almeno l'organo appartenente a tale «giustizia sportiva nazionale» che statuisce in ultima istanza:** **– costituisca una «giurisdizione» ai sensi del diritto dell'Unione dotata delle necessarie garanzie di indipendenza e imparzialità;** **– sia precostituito per legge per quanto concerne la sua esistenza, composizione e organizzazione;** **– svolga un ruolo giurisdizionale;** **– segua un procedimento che offra le garanzie necessarie, in particolare quelle relative al rispetto dei diritti della difesa nonché al rispetto del principio del contraddittorio, e** **– sia in grado di esercitare, in via preliminare, un controllo giurisdizionale effettivo sulla stessa sanzione.**
LAVORO E POLITICA SOCIALE		

All.II

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)
C-369/25 **ITALIA** **TRIBUNALE DI NAPOLI** 24-set-26	Politica sociale – Obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro – Direttiva 91/533/CEE – Articolo 8, paragrafo 1 – Difesa dei diritti – Portata di tale disposizione – Tutela dei diritti derivanti da tale direttiva – Articolo 3 – Diritto del lavoratore di ricevere un documento contenente informazioni sugli elementi essenziali del contratto o del rapporto di lavoro	**L'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro, deve essere interpretato nel senso che: la nozione di «diritti», ai sensi di tale disposizione, riguarda unicamente i diritti derivanti da tale direttiva, quali il diritto, per il lavoratore, di ricevere uno dei documenti previsti all'articolo 3 di quest'ultima, cosicché non rientrano in tale nozione i diritti derivanti dal contratto o dal rapporto di lavoro di cui il datore di lavoro deve, mediante un siffatto documento, informare il lavoratore ai sensi dell'articolo 2 di detta direttiva.**
MERCATO INTERNO		
Causa	**Oggetto**	**Ordinanza della CGUE (Settima Sezione)**
C-574/25 **ITALIA** **GIUDICE DI PACE DI RIMINI**	Articolo 53, paragrafo 2, e articolo 94, lettere a) e c), del regolamento di procedura della Corte – Obbligo relativo all'indicazione dei motivi che giustificano la necessità di una risposta da parte della Corte –	**1) La direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e la direttiva 2014/23/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, devono essere interpretate nel senso che: rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2006/123 le concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, il cui titolare non effettua una prestazione di servizi determinata dell'ente aggiudicatore ma esercita un'attività**

All.II

9-lug-26	Irricevibilità manifesta parziale – Articolo 99 del regolamento di procedura – Risposta chiaramente desumibile dalla giurisprudenza – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 12, paragrafi 1 e 2 – Direttiva 2014/23/UE – Ambito di applicazione – Concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative – Azione risarcitoria – Normativa che prevede la proroga automatica di tali concessioni – Scarsità di risorse naturali – Autorità competente a valutare detta scarsità	**economica in un'area demaniale statale sulla base di un accordo che gli conferisce il diritto di gestire taluni beni o risorse pubblici, in regime di diritto privato o pubblico, di cui lo Stato si limita a fissare le condizioni generali d'uso, posto che dette concessioni hanno ad oggetto risorse naturali e purché il numero di autorizzazioni disponibili per le attività turistico-ricreative sia limitato a causa della scarsità delle risorse naturali, ai sensi dell'art. 12.1 di detta direttiva, circostanza che spetta all'autorità nazionale competente accertare, sotto il controllo di un giudice nazionale.** **2) L'art. 44 della direttiva 2006/123 dev'essere interpretato nel senso che concessioni demaniali marittime gestite per finalità turistico-ricreative, aggiudicate prima del 28/12/2009, data di entrata in vigore di tale direttiva, e rinnovate o prorogate più volte dal legislatore nazionale per una durata indeterminata, senza che sia stato rilasciato un nuovo titolo di concessione e senza che la concessione sia stata oggetto di modifiche sostanziali, rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultima all'atto del loro rinnovo o della loro proroga, essendo al riguardo irrilevante la data in cui dette concessioni sono state inizialmente aggiudicate.**
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)**
C-421/24 **ITALIA** **CONSIGLIO DI STATO**	Direttiva 2000/31/CE – Articolo 1, paragrafo 5 – Ambito di applicazione – Esclusione dei giochi d'azzardo – Pubblicità dei giochi d'azzardo – Hosting di una siffatta pubblicità – Articolo	**1) L'art. 1.5, lettera d), terzo trattino, della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che: un servizio della società dell'informazione consistente nell'hosting online di video rientra nell'ambito di applicazione di tale direttiva**

All.II

16-lug-26	14 – Regime di responsabilità dei prestatori di servizi di hosting – Ruolo attivo – Accordo commerciale concluso tra un hosting provider e un destinatario del servizio	**anche qualora tali video contengano pubblicità di giochi d'azzardo che implicano una posta pecuniaria in giochi di fortuna, ai sensi di tale disposizione.** **2) L'articolo 14 della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che: esso non si applica all'operatore di una piattaforma di video online, il quale ha concluso, con una persona che utilizza tale piattaforma al fine di diffondere video su un canale dedicato, un accordo di partnership commerciale che prevede una ripartizione di ricavi pubblicitari e il quale, nell'ambito della conclusione o dell'esecuzione di tale accordo, ha svolto un esame del contenuto di tale canale, e in particolare, del suo tema principale, dei video più visti o più recenti, o ancora dei metadati di tali video.**
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)**
C-653/24 **ITALIA** **CORTE COSTITUZIONALE** 3-set-26	Servizi nel mercato interno – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 2, paragrafo 1 – Ambito di applicazione – Articolo 4, punto 1 – Nozione di "servizio" – Selezione tra diversi candidati – Articolo 12, paragrafi 1 e 2 – Concessioni di piccole derivazioni idroelettriche e relativi impianti di produzione di energia – Normativa nazionale che prevede il rinnovo automatico delle concessioni rilasciate – Articolo 49 TFUE	**L'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 4, punto 1, e l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, devono essere interpretati nel senso che:** **tale direttiva non si applica agli impianti che hanno come unica attività, o, quanto meno, come attività principale, la produzione di energia elettrica, quali i piccoli impianti di derivazioni idroelettriche.**

All.II

TRASPORTI		
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)**
C-856/24 **ITALIA** **CONSIGLIO DI STATO** 9-lug-26	Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Articolo 5, paragrafi 1 e 2 – Aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri a un operatore interno – Condizioni – Regime applicabile – Direttiva 2014/23/UE – Aggiudicazione di contratti di concessione – Articolo 5, punto 1 – Nozione di "concessione di servizi" – Trasferimento di un rischio operativo – Direttiva 2014/24/UE – Aggiudicazione di appalti pubblici – Articolo 12 – Nozione di "controllo analogo a quello esercitato da un'amministrazione aggiudicatrice sui propri servizi" – Normativa nazionale che limita l'aggiudicazione diretta di	**1) L'art. 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, come modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che: affinché un'autorità competente possa decidere di aggiudicare direttamente un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri con autobus a un operatore interno, ai sensi dell'art. 2, lett. j), del regolamento n. 1370/2007, come modificato, una siffatta aggiudicazione deve comportare il trasferimento di un rischio operativo a tale operatore.** **2) L'art. 5.2 del regolamento n. 1370/2007, come modificato dal regolamento 2016/2338, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che subordina qualsiasi aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico a un operatore interno all'obbligo, per l'autorità competente, di dimostrare preliminarmente, da un lato, la presenza di un fallimento del mercato al quale l'aggiudicazione prevista consentirebbe di porre rimedio nonché, dall'altro, i benefici per la collettività derivanti specificamente da tale modalità di aggiudicazione.**

All.II

	contratti di servizio pubblico a un operatore interno – Compatibilità con il diritto UE	
Causa	**Oggetto**	**Ordinanza del Presidente della Corte**
C-337/25 **ITALIA** **TAR CAMPANIA** 27-lug-26	Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi- Definizione servizi portuali- Servizio tecnico-nautico di battellaggio - Sussistenza di un obbligo di procedura selettiva pubblica per la scelta dell'operatore - Interpretazione artt. 49 e 56 letti in combinato disposto con l'art. 106.2 TFUE e del Regolamento (U.E.) n. 2017/352 sulla fornitura di servizi portuali – Ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale da parte del giudice del rinvio	**La causa C-337/25 è cancellata dal ruolo della Corte.**
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)**
C-809/24 **ITALIA** **CONSIGLIO DI STATO**	Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Servizi pubblici di trasporto di passeggeri per ferrovia – Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) – Contenuto obbligatorio dei contratti di servizio pubblico – Compensazione di servizio	**L'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, nonché i punti 2, 5 e 6 dell'allegato di tale regolamento, letti alla luce dei considerando 27 e 34 di quest'ultimo, devono essere**

All.II

10-set-26	pubblico – Sistema di calcolo – Articolo 6, paragrafo 1 – Obbligo di rispettare le disposizioni contenute nell'allegato di tale regolamento in caso di attribuzione diretta del contratto di servizio pubblico – Punti 2, 5 e 6 di tale allegato – Nozione di "ragionevole utile" – Rinuncia da parte dell'operatore di servizio pubblico di trasporto ferroviario regionale ad un ragionevole utile durante un periodo transitorio – Copertura di tutti i costi sostenuti da tale operatore	**interpretati nel senso che: essi non ostano a un contratto di servizio pubblico di trasporto per ferrovia contemplante la copertura integrale dei costi sostenuti dall'operatore di servizio pubblico, per un periodo transitorio fino alla conclusione di un nuovo contratto di lunga durata riguardante lo stesso obbligo di servizio pubblico, con il quale detto operatore rinuncia alla presa in considerazione di un «ragionevole utile», previsto dalle disposizioni suddette, ai fini del calcolo dell'importo della «compensazione di servizio pubblico», ai sensi dell'articolo 2, lettera g), del regolamento sopra citato.**

All.II

5) Sentenze ex art. 267 TFUE – (Pregiudiziali straniere in cui l'Italia ha presentato osservazioni)

COMUNICAZIONI ELETTRONICHE		
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Settima Sezione)**
C-669/24 GERMANIA 10-set-26	Ravvicinamento delle legislazioni – Settore delle telecomunicazioni – Direttiva (UE) 2018/1972 – Codice europeo delle comunicazioni elettroniche – Contratto di servizi di comunicazione elettronica – Potere di modifica unilaterale del fornitore – Articolo 105, paragrafo 4, primo comma – Diritto di risoluzione degli utenti finali	**L'articolo 105, paragrafo 4, primo comma, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, deve essere interpretato nel senso che: esso non conferisce ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero il diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, bensì presuppone l'esistenza di un siffatto diritto in forza di altre norme applicabili, e si limita a disciplinare il diritto di risoluzione riconosciuto agli utenti finali qualora il fornitore eserciti il diritto di modifica unilaterale, senza pregiudizio delle condizioni e dei requisiti previsti a tal fine dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale in materia di tutela dei consumatori.**
ENERGIA		
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)**
	Mercato interno dell'energia elettrica – Direttiva (UE) 2019/944 – Articolo 2, punto 41 – Nozioni di "linea diretta", di	**L'articolo 2, punto 41, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, letto in combinato disposto con**

All.II

C-722/24 **C-756/24** **LETTONIA** 17-set-26	"sito di generazione isolato" e di "cliente isolato" – Articolo 7 – Condizioni per l'autorizzazione di una "linea diretta" – Articolo 9 – Obblighi di servizio pubblico imposti alle imprese elettriche – Collegamento di un nuovo cliente a una linea elettrica connessa a un produttore – Mantenimento di una connessione di emergenza al sistema di distribuzione del gestore	**l'articolo 7 della stessa, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «linea diretta» ivi contenuta comprende una linea elettrica volta a collegare: – un nuovo cliente a una linea elettrica esistente, con la quale il proprietario di tale linea rifornisce altri clienti, senza l'intermediazione del sistema di distribuzione del gestore, anche se detta linea si estende oltre il luogo in cui si trova il sito di generazione interessato;** **– un produttore di energia elettrica a un cliente che intende mantenere, mediante adeguato contributo finanziario, una connessione di emergenza al sistema di distribuzione del gestore, in assenza di circostanze eccezionali quali l'incapacità per tale gestore di garantire a detto cliente il necessario approvvigionamento di energia elettrica, fatti salvi i limiti previsti all'articolo 7, paragrafi 2, 4 e 5, di tale direttiva per quanto riguarda l'autorizzazione alla costruzione di una linea diretta.**
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)**
C-190/25 **GERMANIA** 24-set-26	Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 19 – Nozione di "domanda di annullamento del matrimonio" – Articolo 63 – Trattato concluso	**L'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, come modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio, del 2 dicembre 2004, deve essere interpretato nel senso che: non rientra nella nozione di «domanda di annullamento del matrimonio», ai sensi di tale disposizione, un procedimento avviato dinanzi a**

All.II

	tra la Santa Sede e uno Stato membro – Matrimonio celebrato conformemente al diritto canonico – Autorità giurisdizionale civile di uno Stato membro investita di una domanda di divorzio – Autorità giurisdizionale civile di un altro Stato membro investita di una domanda volta al riconoscimento degli effetti civili di una sentenza di un giudice ecclesiastico che dichiara la nullità di tale matrimonio	**un'autorità giurisdizionale di uno Stato membro ai fini del riconoscimento degli effetti civili di una sentenza esecutiva che dichiara la nullità di un matrimonio concordatario, qualora tale sentenza sia stata emessa da un giudice ecclesiastico in forza di un trattato internazionale, di cui all'articolo 63 del regolamento n. 2201/2003, come modificato, concluso tra la Santa Sede e tale Stato membro.**
MERCATO INTERNO		
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)**
C-51/25 PAESI BASSI 16-lug-26	Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva (UE) 2015/2366 – Articolo 4, punto 3 – Nozione di "servizio di pagamento" – Articolo 4, punto 24 – Nozione di "bonifico" – Operazione di un'entità intermediaria effettuata in forza di un contratto tripartito e consistente nella detenzione dei	**L'articolo 4, punto 3, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, letto in combinato disposto con il punto 3, lettera c), dell'allegato I della direttiva 2015/2366, deve essere interpretato nel senso che: un servizio di ricezione e di trasferimento di fondi fornito da un'entità che agisce in qualità di intermediario non costituisce un «servizio di pagamento», ai sensi di tale articolo 4, punto 3, e più in particolare, un «bonifico», qualora, nell'ambito di un contratto concluso con un cliente e un imprenditore, tale entità riceva i**

All.II

	fondi di un cliente sul conto bancario di tale entità intermediaria e nel trasferimento di tali fondi a un imprenditore previa autorizzazione del cliente – Qualificazione dell'operazione – Assenza di un "servizio di pagamento"	**fondi del cliente sul conto di pagamento di una fondazione ad essa collegata e successivamente li trasferisca all'imprenditore da tale conto, con il consenso del cliente.**
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)**
C-139/25 SPAGNA 17-set-26	Articolo 63 TFUE – Libera circolazione dei capitali – Tassazione dei dividendi percepiti da un fondo di investimento – Aliquota d'imposta – Disparità di trattamento tra fondi di investimento residenti e fondi di investimento non residenti – Convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione – Neutralizzazione di un'eventuale restrizione alla libera circolazione dei capitali mediante la convenzione	**L'articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che una restrizione alla libera circolazione dei capitali può essere considerata neutralizzata dall'applicazione di una convenzione fiscale bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione, conclusa tra lo Stato di residenza di un organismo di investimento collettivo e lo Stato membro della fonte dei dividendi, qualora un siffatto organismo benefici, nel suo Stato di residenza, di un regime di trasparenza fiscale nell'ambito del quale non è assoggettato a imposta sui dividendi percepiti e trasferisce ai suoi detentori di quote tali dividendi e il credito d'imposta corrispondente alla ritenuta alla fonte sopportata nello Stato membro della fonte di questi ultimi, a condizione che tali detentori di quote possano effettivamente beneficiare di una siffatta applicazione, di modo che essa consenta loro di detrarre integralmente dall'imposta da essi dovuta nel loro Stato di residenza l'importo corrispondente alla differenza tra l'aliquota d'imposta applicata nello Stato membro della fonte dei dividendi sui dividendi versati agli organismi di investimento collettivi non residenti e quella applicata ai dividendi versati agli organismi di**

All.II

		investimento collettivi residenti.
POLITICA ESTERA		
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)**
C-147/25 LITUANIA 3-set-26	Politica estera e di sicurezza comune – Regolamento (UE) n. 269/2014 – Art. 2.1 – Decisione 2014/145/PESC – Articolo 2, paragrafo 1 – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina – Misura nazionale che prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti a una persona giuridica a causa dell'esistenza di un legame con una persona sanzionata dall'Unione europea – Principio di buona amministrazione – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Portata del controllo giurisdizionale – Livello di prova del legame con la persona sanzionata	**1) L'art. 2.1 della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/660 del Consiglio, e l'art. 2.1 del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/658 del Consiglio, letti alla luce del principio generale del diritto UE relativo al diritto a una buona amministrazione, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una misura nazionale consistente nell'inserire una persona giuridica il cui nome non figura né nell'allegato della decisione 2014/145, come modificata, né nell'allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato, in un elenco di persone i cui beni sono congelati, a condizione che un siffatto inserimento sia fondato sul fatto che i fondi e/o le risorse economiche oggetto di tale misura appartengono o sono posseduti, detenuti o controllati da una persona, un'entità o un organismo il cui nome figura negli allegati in parola, sebbene tale persona giuridica potrà contestare detta misura dinanzi all'autorità nazionale competente solo successivamente a tale inserimento.**

All.II

		2) L'art. 2.1 della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/660, e l'art. 2.1 del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione 2022/658, letti congiuntamente al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali UE, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che il giudice nazionale controlli la legittimità di una misura adottata da un'autorità nazionale che dà esecuzione a misure restrittive imposte da tale regolamento nei confronti di una persona giuridica il cui nome non figura nell'allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato, né nell'allegato della decisione 2014/145, come modificata, limitandosi a verificare la motivazione della misura in parola, l'esattezza dei fatti addotti a sostegno della stessa e, se del caso, l'assenza di errori manifesti nella valutazione di tali fatti, nonché il rispetto delle norme procedurali nazionali e l'insussistenza di uno sviamento di potere da parte dell'autorità competente che ha adottato detta misura, senza valutare la necessità della stessa misura alla luce della minaccia che tale persona rappresenterebbe per la sicurezza nazionale dello Stato membro interessato. **3) L'art. 2.1 della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/660, e l'art. 2.1 del regolamento n. 269/2014, come modificato dal regolamento di esecuzione 2022/658, letti congiuntamente al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a che il giudice nazionale tenga conto, nell'ambito della dimostrazione del fatto che i fondi e le risorse economiche di una persona giuridica**

All.II

		il cui nome non figura né nell'allegato della decisione 2014/145, come modificata, né nell'allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato, appartengano a un rappresentante del governo di un paese terzo il cui nome figura negli allegati in parola, oppure siano posseduti, detenuti o controllati da detto rappresentante, di circostanze relative all'effettiva sussistenza e all'efficacia di un controllo informale operato da detto rappresentante sulle persone che esercitano un'influenza dominante su tale persona giuridica, purché il riconoscimento, da parte del giudice in discussione, dell'esistenza di tale fatto sia fondato su elementi di prova oggettivi e sufficientemente solidi, i quali, considerati nel loro insieme e alla luce del contesto in cui si inseriscono, consentano di ritenere che la persona giuridica interessata soddisfi effettivamente uno dei criteri menzionati all'art. 2.1 del regolamento n. 269/2014, come modificato.
TRASPORTI		
Causa	**Oggetto**	**Ordinanza del Presidente della Corte**
C-9/26 **AUSTRIA** 4-ago-26	Motore dotato dal costruttore di un impianto di manipolazione vietato - Tutela del consumatore acquirente di un veicolo a motore nei confronti del costruttore del motore montato su tale veicolo - Costruttore del veicolo non coincidente con il costruttore del motore - Onere di	**La causa C-9/26 è cancellata dal ruolo della Corte.**

All.II

	allegazione e della prova - Obbligo di garantire il rispetto dei valori limite di emissione non solo durante le prove prescritte nell'ambito della procedura di omologazione, ma anche in condizioni di guida effettive (utilizzo su strada) - Interpretazione della direttiva 2007/46/CE, in combinato disposto con l'articolo 3, punto 10, e l'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 715/2007 – Ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale da parte del giudice a quo per cessazione della materia del contendere	
TUTELA DEI CONSUMATORI		
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)**
C-234/25 AUSTRIA	Diritti dei consumatori – Direttiva 2011/83/CE – Eccezioni al diritto di recesso – Contratti di fornitura di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale – Articolo	**L'articolo 16, primo comma, lettera m), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/2161, letto in combinato disposto con l'art. 2.11 della direttiva 2011/83, dev'essere interpretato nel senso che: la fornitura di un servizio di streaming mediante il quale un consumatore può accedere,**

All.II

9-lug-26	16, primo comma, lettera m) – Abbonamento a un servizio di streaming – Fornitura di servizi digitali – Offerta di carattere dinamico che va oltre la semplice messa a disposizione stabile e, se del caso, continuativa di contenuti specifici	**tramite un collegamento ipertestuale o un'applicazione digitale, a dati digitali archiviati su un server al fine di visualizzarli in diretta, su richiesta o anche offline dopo averli scaricati su una memoria propria, non rientra nella fornitura di «contenuto digitale», ai sensi di tali disposizioni, bensì nella fornitura di un «servizio digitale», ai sensi dell'art. 2.16 della direttiva 2011/83, qualora l'offerta proposta dal professionista interessato presenti un carattere dinamico che va oltre la mera messa a disposizione stabile e, se del caso, continuativa di contenuti specifici.**
TRASPORTI		
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Ottava Sezione)**
C-856/24 ITALIA **CONSIGLIO DI STATO** 9-lug-26	Servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia – Regolamento (CE) n. 1370/2007 – Articolo 5, paragrafi 1 e 2 – Aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri a un operatore interno – Condizioni – Regime applicabile – Direttiva 2014/23/UE – Aggiudicazione di contratti di concessione – Articolo 5, punto 1 – Nozione di "concessione di servizi" – Trasferimento di un rischio	**1) L'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, come modificato dal regolamento (UE) 2016/2338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, deve essere interpretato nel senso che: affinché un'autorità competente possa decidere di aggiudicare direttamente un contratto di servizio pubblico di trasporto di passeggeri con autobus a un operatore interno, ai sensi dell'articolo 2, lettera j), del regolamento n. 1370/2007, come modificato, una siffatta aggiudicazione deve comportare il trasferimento di un rischio operativo a tale operatore.** **2) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1370/2007, come modificato dal regolamento 2016/2338, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa**

All.II

	operativo – Direttiva 2014/24/UE – Aggiudicazione di appalti pubblici – Articolo 12 – Nozione di "controllo analogo a quello esercitato da un'amministrazione aggiudicatrice sui propri servizi" – Normativa nazionale che limita l'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un operatore interno – Compatibilità con il diritto dell'Unione	**nazionale che subordina qualsiasi aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico a un operatore interno all'obbligo, per l'autorità competente, di dimostrare preliminarmente, da un lato, la presenza di un fallimento del mercato al quale l'aggiudicazione prevista consentirebbe di porre rimedio nonché, dall'altro, i benefici per la collettività derivanti specificamente da tale modalità di aggiudicazione.**

All.II

6) Sentenze emesse da organi giurisdizionali dell'Unione europea i cui effetti hanno una rilevanza nell'ordinamento italiano

AIUTI DI STATO		
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo del Tribunale (Terza Sezione)**
T-268/21 RENV RYANAIR/ COMMISSIONE **T-538/24 RYANAIR/ COMMISSIONE** 8-lug-26	Regime italiano di aiuti consistente in sovvenzioni erogate a talune compagnie aeree titolari di una licenza italiana, per mezzo di un fondo di compensazione di 130 milioni di euro, per i danni subiti tra il 1° marzo e il 15 giugno 2020 a causa delle restrizioni di viaggio e delle altre misure di confinamento adottate per limitare la diffusione della pandemia di Covid-19 – Ricorso per l'annullamento della decisione con la quale la Commissione ha approvato tale misura in quanto compatibile con il mercato interno – Decisione della Commissione annullata dal Tribunale dell'Unione europea in data 24 maggio 2023 – Sentenza del Tribunale UE annullata con rinvio	- **I ricorsi sono rigettati.** - **Ryanair DAC è condannata a sopportare le proprie spese, come pure quelle sostenute da Commissione europea, Neos SpA e Air Dolomiti SpA – Linee Aeree Regionali Europee nell'ambito della procedura di rinvio davanti al Tribunale UE T-268/21 RENV, della procedura di impugnazione davanti alla Corte di Giustizia UE C-490/23 P, della procedura iniziale davanti al Tribunale UE della causa T-268/21 e della causa T-538/24, nonché quelle sostenute da Blue Panorama Airlines SpA nell'ambito della procedura iniziale davanti al Tribunale UE della causa T-268/21.**

	dalla Corte di giustizia UE in data 23 gennaio 2025 (causa T-268/21 RENV) - Regime di aiuti modificato e prorogato per il periodo compreso tra il 16 giugno e il 31 dicembre 2020, prevedendo al contempo un aumento della dotazione finanziaria di 100 milioni di euro – Ricorso per l'annullamento della decisione con la quale la Commissione ha approvato anche tale misura (causa T-538/24)	
CONCORRENZA		
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)**
C-428/23 GERMANIA 9-lug-26	Calcio professionistico – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Divieto delle intese – Regolamento di una federazione calcistica nazionale – Acquisto di prestazioni di servizi da soggetti terzi rispetto a questa federazione – Attività degli agenti di calciatori – Restrizione della concorrenza per oggetto o per effetto – Eccezione al divieto di cui all'articolo 101, paragrafo 1,	**1) L'art. 101.1 TFUE deve essere interpretato nel senso che l'eccezione all'applicazione di tale disposizione alle restrizioni di concorrenza volte al perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, come delineata dalla Corte nelle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C-309/99), nonché del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione (C-519/04 P), può applicarsi a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva che, pur rivolgendosi ai propri membri, disciplina il ricorso ai servizi di imprese terze non appartenenti a tale federazione purché tale regolamentazione:** **– sia stata adottata da detta federazione che ha agito, a tal fine,**

All.II

	TFUE – Portata – Obiettivi perseguiti da detta normativa – Giustificazione – Presupposti – Perseguimento di obiettivi legittimi di interesse generale – Necessità – Proporzionalità	**come un'impresa o un'associazione di imprese, e possa pregiudicare il commercio tra gli Stati membri;** **– non possa essere qualificata come accordo tra imprese o decisione di associazione di imprese che ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, e** **– persegua uno o più obiettivi legittimi di interesse generale privi, di per sé, di carattere anticoncorrenziale, e sia proporzionata al perseguimento di tale obiettivo o di tali obiettivi, il che implica, in primo luogo, che sia idonea a garantire la loro realizzazione; in secondo luogo, che non ecceda quanto necessario, nel senso che nessuna misura meno restrittiva consentirebbe di conseguire in modo altrettanto efficace detto obiettivo o detti obiettivi e, in terzo luogo, che non produca effetti sulla concorrenza che sarebbero sproporzionati in considerazione dell'interesse generale che rappresenta la realizzazione dello stesso obiettivo o degli stessi obiettivi, segnatamente eliminando ogni concorrenza.** **2) L'articolo 101.1 TFUE deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare se l'eccezione prevista dalle sentenze del 19 febbraio 2002, Wouters e a. (C-309/99), nonché del 18 luglio 2006, Meca-Medina e Majcen/Commissione (C-519/04 P), sia applicabile, le relative condizioni non devono essere necessariamente valutate in relazione a ciascuna delle disposizioni della regolamentazione in questione, ma in relazione a un insieme di disposizioni che perseguono un obiettivo distinto o producono un effetto distinto.**
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)**
	Calcio professionistico – Regolamentazione della Fédération Internationale de	**1) L'articolo 101 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva internazionale che disciplina l'attività degli agenti sportivi, nei limiti**

All.II

C-209/23 GERMANIA 16-lug-26	Football Association (FIFA) sugli agenti – Norme relative alla retribuzione degli agenti, alla licenza per agente, alla rappresentanza multipla, ai "contatti" e alla comunicazione di determinate informazioni alla FIFA, agli altri agenti, ai club e ai giocatori – Articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Divieto di intese – Accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate – Restrizioni della concorrenza – Nozioni di "oggetto" e di "effetto" anticoncorrenziali – Eccezione al divieto sancito all'articolo 101, paragrafo 1, TFUE – Presupposti – Eccezione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 3, TFUE – Presupposti – Nozione di "incrementi di efficienza" – Articolo 102 TFUE – Abuso di posizione dominante – Giustificazione – Condizioni – Articolo 56 TFUE – Ostacolo alla libera prestazione dei servizi – Obiettivi – Proporzionalità –	**in cui, da un lato, i requisiti introdotti da detta regolamentazione comportano restrizioni della concorrenza, a prescindere che esse siano qualificate come restrizioni per «oggetto» o come restrizioni per «effetto», e, dall'altro, dette restrizioni non sono idonee a soddisfare le condizioni enunciate all'art. 101.3 TFUE che consentono di usufruire di un'esenzione dal divieto sancito all'art. 101 TFUE o, se si tratta di requisiti che hanno l'effetto di restringere la concorrenza, dette restrizioni non perseguono un obiettivo legittimo di interesse generale rispetto al quale esse appaiano adeguate, necessarie e proporzionate in senso stretto.** **2) L'articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva internazionale che disciplina l'attività degli agenti sportivi laddove, da un lato, detta federazione dispone di un potere normativo vincolante nei confronti di una parte significativa del mercato interessato e i requisiti imposti da detta normativa possono integrare un abuso di posizione dominante, ai sensi di detto articolo 102, e, dall'altro, tali requisiti non perseguono un obiettivo legittimo di interesse generale rispetto al quale essi appaiano adeguati, necessari e proporzionati in senso stretto, non sono oggettivamente necessari in ragione di vincoli specifici e legittimi, in particolare, di carattere giuridico, industriale o commerciale, e non comportano incrementi di efficienza a beneficio dei consumatori idonei a compensare gli effetti negativi che essi comportano per questi ultimi.** **3) L'articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva internazionale che disciplina l'attività degli agenti sportivi**

All.II

	Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera f) – Liceità del trattamento – Presupposti	**attraverso norme che, in primo luogo, limitano la rappresentanza multipla da parte di detti agenti; in secondo luogo, subordinano l'ottenimento della licenza necessaria ai fini della conclusione di talune transazioni alla condizione che detti agenti non siano stati destinatari di determinate misure penali o disciplinari; in terzo luogo, subordinano, il rilascio di detta licenza al rispetto di disposizioni materiali idonee a vietare, ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio, da parte degli agenti stabiliti negli altri Stati membri, del loro diritto alla libera prestazione dei servizi sul territorio di uno Stato membro oppure, in quarto luogo, disciplinano la facoltà, per alcuni agenti di giocatori, di contattare nuovi giocatori ai fini di una loro rappresentanza, laddove dette diverse categorie di norme non siano né giustificate da un obiettivo legittimo di interesse generale, né proporzionate a un siffatto obiettivo.** **4) L'art. 6.1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che osta a una regolamentazione adottata da una federazione sportiva internazionale che disciplina l'attività degli agenti sportivi, nei limiti in cui prevede la divulgazione e la pubblicazione, da parte di detta federazione, da un lato, di tutte le sanzioni irrogate a carico degli agenti o dei loro clienti e, dall'altro, di informazioni dettagliate su tutte le transazioni che coinvolgono detti agenti.**
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)**
C-258/23 **C-259/23** **C-260/23**	Concorrenza – Intese – Abuso di posizione dominante – Articoli 101 e 102 TFUE – Attuazione da	**1) L'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali UE deve essere interpretato nel senso che: rientrano nella nozione di «comunicazioni», ai sensi di tale articolo, messaggi di posta**

All.II

PORTOGALLO 16-lug-26	parte delle autorità nazionali garanti della concorrenza – Decisione di un'autorità nazionale garante della concorrenza che ordina un accertamento – Perquisizione nei locali delle imprese interessate – Sequestro di documenti aziendali provenienti da comunicazioni mediante posta elettronica – Mandato emesso dal pubblico ministero – Articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Diritto al rispetto della vita privata e delle comunicazioni – Diritto alla protezione dei dati personali – Requisiti procedurali – Mancanza di autorizzazione preventiva da parte di un giudice	**elettronica di carattere professionale, scambiati tra i dipendenti e gli amministratori di un'impresa mediante la posta elettronica di quest'ultima.** **2) Gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano al sequestro, senza autorizzazione preventiva rilasciata da un giudice, di messaggi di posta elettronica scambiati tra i dipendenti e gli amministratori di un'impresa, in occasione di un accertamento effettuato da un'autorità nazionale garante della concorrenza nei locali professionali o commerciali di imprese sospettate di aver commesso infrazioni dell'articolo 101 o dell'articolo 102 TFUE, a condizione che siano previste una disciplina normativa rigorosa dei poteri di tale autorità nonché garanzie adeguate e sufficienti contro gli abusi e l'arbitrio, quali un controllo giurisdizionale *ex post* effettivo delle misure di cui trattasi.**
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)**
C-666/24 **SPAGNA**	Lotta al terrorismo – Articolo 83, paragrafo 1, TFUE – Direttiva (UE) 2017/541 – Articolo 3 – Reati di terrorismo – Articolo 4 – Reati riconducibili a un gruppo	**La direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, letta alla luce dei principi del primato e di leale cooperazione, di certezza del diritto, di parità di**

All.II

16-lug-26	terroristico – Articolo 15, paragrafo 1 – Obbligo di prevedere sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive – Effetto utile – Principio della certezza del diritto – Principi di parità di trattamento e di non discriminazione – Primato del diritto dell'Unione – Principio di leale cooperazione – Legge nazionale di amnistia che prevede l'estinzione della responsabilità penale – Atti che non hanno causato intenzionalmente gravi violazioni dei diritti umani	**trattamento e di non discriminazione, deve essere interpretata nel senso che: essa non osta ad una legge nazionale di amnistia che, al fine di ridurre tensioni istituzionali e politiche e di agevolare un processo di riconciliazione, prevede l'estinzione della responsabilità penale di chiunque abbia commesso, nel corso di un periodo circoscritto e nel contesto del perseguimento dell'indipendenza di una parte del territorio nazionale di uno Stato membro, atti contemplati dalla suddetta direttiva che non hanno causato intenzionalmente gravi violazioni dei diritti umani, di cui la legge in questione non precisa né la natura esatta né la soglia di gravità, qualora i giudici competenti siano in grado di determinare i reati di terrorismo esclusi dall'amnistia.**
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Terza Sezione)**
C-26/25 UNGHERIA 16-lug-26	Cittadinanza dell'Unione europea – Articolo 20 TFUE – Familiare di un cittadino dell'Unione che non ha mai esercitato la propria libertà di circolazione – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare –	**1) L'art. 20 TFUE e l'art. 5 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme e procedure comuni applicabili negli SM al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a che le autorità di uno SM adottino una decisione di rimpatrio nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini UE, che sono cittadini di tale SM e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, senza aver previamente esaminato le conseguenze di una siffatta decisione sulla vita familiare di tale cittadino di un paese terzo e sulla situazione dei suoi figli minorenni, quando tali autorità dispongono di**

All.II

	Pregiudizio alla sicurezza nazionale – Presa di posizione di un'autorità nazionale specializzata – Motivazione – Accesso al fascicolo – Informazioni classificate – Primato del diritto dell'Unione	**informazioni sull'esistenza di legami familiari tra detto cittadino di un paese terzo e tali cittadini UE.** **2) L'art. 20 TFUE, letto in combinato disposto con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dev'essere interpretato nel senso che: esso osta a una normativa di uno SM, come interpretata dall'organo giurisdizionale supremo di tale SM, che esclude la possibilità di avvalersi di tale art. 20 contro una decisione di rimpatrio o nel corso di una procedura di rimpatrio qualora:** **– o un diritto di soggiorno ai sensi di detto articolo 20 o un rapporto di dipendenza siano invocati per la prima volta nella fase del procedimento giurisdizionale, sebbene i legami familiari tra il cittadino interessato di un paese terzo e un cittadino UE fossero già noti alle autorità competenti;** **– o i fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dello stesso articolo 20 vengano alla luce per la prima volta nel corso del procedimento giurisdizionale;** **– o la procedura di rimpatrio sia stata preceduta da una decisione che nega il soggiorno nello SM interessato.** **3) L'articolo 20 TFUE nonché gli artt. 5, 12 e 13 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con gli artt. 7 e 24 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano a una normativa di uno SM che impone alle autorità di tale SM di adottare una decisione di rimpatrio, per un motivo di sicurezza nazionale, nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini UE, che sono cittadini di detto SM e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, sulla sola base di un parere vincolante non motivato adottato da un organo incaricato**

All.II

		di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, senza un esame rigoroso di tutte le circostanze individuali e del rispetto del principio di proporzionalità. **4) Gli artt. 12 e 13 della direttiva 2008/115, letti in combinato disposto con l'art. 5 della stessa, con l'art. 20 TFUE, con il principio generale di buona amministrazione nonché con l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, devono essere interpretati nel senso che: essi ostano alla normativa di uno SM, come interpretata dall'organo giurisdizionale supremo di tale SM, la quale prevede che, qualora una decisione di rimpatrio e una decisione di divieto d'ingresso, adottate nei confronti di un cittadino di un paese terzo familiare di cittadini UE, che sono cittadini di detto SM e che non hanno mai esercitato la loro libertà di circolazione, si fondino su informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale dello stesso SM, tale cittadino di un paese terzo possa accedere a tali informazioni solo dopo aver ottenuto un'autorizzazione a tal fine, non gli venga comunicato neppure il contenuto essenziale della motivazione su cui si basano tali decisioni e non possa, in ogni caso, utilizzare, ai fini dei procedimenti amministrativi o giurisdizionali, le informazioni alle quali avrebbe potuto, casomai, avere accesso, ma che il giudice competente debba chiedere a un pubblico ministero di intervenire per tutelare i diritti di detto cittadino di un paese terzo.** **5) Il principio generale di buona amministrazione e l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali devono essere interpretati nel senso che: non ostano a una normativa di uno SM che prevede che un organo incaricato di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale, qualora ritenga che la divulgazione stessa del**

All.II

		contenuto essenziale della motivazione su cui si basa una decisione di rimpatrio rischierebbe di pregiudicare la sicurezza nazionale, possa rifiutare di comunicare tale motivazione al cittadino di un paese terzo soggetto alla decisione. Per contro, un giudice nazionale investito di un ricorso avverso una simile decisione deve, al fine di garantire il rispetto dei diritti della difesa di tale persona, trarre, se del caso, le conseguenze di un'eventuale decisione delle autorità competenti di non comunicare in tutto o in parte la motivazione di tale decisione e i relativi elementi di prova. **6) Il principio del primato del diritto dell'Unione e l'articolo 267 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno SM che obbliga un giudice nazionale a conformarsi alle valutazioni giuridiche di un organo giurisdizionale di grado superiore, anche qualora esso ritenga, alla luce dell'interpretazione del diritto dell'Unione fornita dalla Corte, che tali valutazioni non siano conformi a tale diritto.**
PROPRIETA' INTELLETTUALE		
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Seconda Sezione)**
C-788/24 **PAESI BASSI** 9-lug-26	Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 3, paragrafo 1 – Nozione di "comunicazione al pubblico" – Articolo 6, paragrafo 3 – Misure tecnologiche efficaci – Opera divenuta di dominio pubblico in alcuni Stati membri e ancora	**1) L'art. 3.1 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, deve essere interpretato nel senso che: un'opera divenuta di dominio pubblico in taluni SM, ma ancora protetta dal diritto d'autore in un altro SM e pubblicata a titolo gratuito su un sito Internet contenente una misura di blocco geografico finalizzata a che l'accesso a tale sito sia bloccato per gli utenti di Internet che lo**

All.II

	protetta da un diritto d'autore in un altro Stato membro – Pubblicazione di tale opera su un sito Internet – Misura di blocco geografico volta a impedire l'accesso a tale sito dallo Stato membro in cui l'opera è ancora protetta – Possibilità di eludere tale misura attraverso una rete privata virtuale [virtual private network (VPN)] o un servizio analogo	**consultano a partire da tale SM, non è oggetto di una «comunicazione al pubblico» nello SM medesimo, ai sensi di tale disposizione, qualora tale misura di blocco sia «efficace», ai sensi dell'articolo 6.3 di tale direttiva, in quanto è «all'avanguardia dell'evoluzione tecnologica», e ciò anche se tali utenti di Internet possono eluderla ricorrendo a una rete privata virtuale (VPN) o a un servizio analogo.** **2) L'art. 3.1 della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che: qualora la pubblicazione, su un sito Internet, di un'opera divenuta di dominio pubblico in taluni SM, ma ancora protetta dal diritto d'autore in un altro SM, costituisca una «comunicazione al pubblico» in quest'ultimo SM, in quanto la misura di blocco geografico attuata su tale sito non è «efficace», ai sensi dell'art. 6.3 di detta direttiva, una simile comunicazione è imputabile alla persona che ha pubblicato l'opera su tale sito e non al fornitore della rete privata virtuale (VPN) o di un servizio analogo che ha consentito al suo utente di procedere all'elusione di tale misura inefficace.**
TUTELA DATI PERSONALI		
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Quinta Sezione)**
C-199/24 SVEZIA	Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Ambito di applicazione – Messa a disposizione del pubblico, on line	**1) L'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati) dev'essere interpretato nel senso che: esso osta a che gli SM adottino, sulla base di tale disposizione, misure legislative che vadano oltre quanto previsto dall'articolo 85, paragrafo 2, di tale regolamento, introducendo deroghe a taluni capi di detto regolamento per i**

All.II

9-lug-26	e a pagamento, di informazioni relative a condanne penali – Conciliazione del diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di informazione – Articolo 79 – Diritto ad un ricorso giurisdizionale effettivo – Portata – Articolo 85 – Nozione di trattamento di dati personali effettuato a "scopi giornalistici"	**trattamenti di dati personali che perseguono scopi diversi da quelli giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, per il motivo che tali misure sono necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di espressione e di informazione.** **2) L'articolo 85, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che: esso osta a che le misure adottate dagli Stati membri sul suo fondamento prevedano, in quanto concretizzazione della conciliazione alla quale essi devono procedere tra il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà di espressione e di informazione, che i soli mezzi di ricorso a disposizione di una persona che è stata oggetto di condanne penali, qualora dati personali relativi a tali condanne siano messi a disposizione del pubblico su Internet, a pagamento, sono la possibilità di avviare un procedimento penale per diffamazione o un'azione di risarcimento del danno subito a causa della diffamazione.** **3) L'articolo 85, paragrafo 2, del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che: la messa a disposizione del pubblico su Internet, a pagamento, di documenti pubblici consistenti in condanne penali può essere considerata un trattamento di dati personali effettuato a «scopi giornalistici», ai sensi di tale disposizione, solo nei limiti in cui abbia come scopo la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee, nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche della professione di giornalista, in seguito a un lavoro di redazione o di adattamento, o quanto meno conformemente a una linea editoriale, e ciò previa verifica delle affermazioni fattuali di cui trattasi.**

All.II

Causa	Oggetto	Dispositivo della CGUE (Grande Sezione)
C-474/24 AUSTRIA 14-lug-26	Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 2 – Ambito di applicazione ratione materiae – Articoli 5 e 6 – Principi relativi al trattamento e liceità di quest'ultimo – Articolo 9 – Nozione di "dati relativi alla salute" – Articolo 10 – Nozione di "dati personali relativi alle condanne penali e ai reati" – Lotta contro il doping nel settore dello sport – Pubblicazione online del nome di una persona che ha violato le norme antidoping, della durata della sua interdizione dalla partecipazione a eventi sportivi e delle ragioni di tale interdizione – Bilanciamento degli interessi – Proporzionalità – Articolo 77 – Diritto di proporre reclamo presso un'autorità di controllo qualora una tale pubblicazione sia imminente	**1) L'art. 2.2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), in combinato disposto con l'art. 16.2, prima frase, TFUE, deve essere interpretato nel senso che: rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione, nonché in quello di tale regolamento, un trattamento di dati personali consistente nel pubblicare, in applicazione di norme nazionali antidoping, i nomi degli atleti sanzionati per una violazione di tali norme, la disciplina sportiva praticata da questi ultimi, la violazione di dette norme commessa, la sanzione inflitta ai suddetti atleti nonché l'inizio e la fine di tale sanzione.** **2) L'articolo 9 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: l'informazione secondo cui una determinata persona ha commesso una specifica violazione delle norme antidoping ed è interdetta dalla partecipazione a competizioni nazionali e internazionali per tale violazione, in linea di principio, non rientra nella nozione di «dati relativi alla salute», ai sensi del suddetto articolo 9. Diverso è invece il caso in cui tale informazione menzioni il nome o la categoria della sostanza o del metodo vietato oggetto di detta violazione e tale menzione, unitamente ad altre informazioni riguardanti detta persona, sia tale da rivelare, anche indirettamente, mediante un'operazione intellettuale di raffronto o di deduzione, informazioni sullo stato di salute fisica o mentale passato, presente o futuro di detta persona.** **3) L'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e c), e l'art. 6.3, secondo comma, del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che: essi non ostano a una normativa nazionale che impone agli organismi nazionali antidoping l'obbligo di pubblicare su**

All.II

		Internet dati personali riguardanti tutti gli atleti sanzionati per violazione delle norme antidoping, quali il nome degli atleti interessati, la durata della squalifica loro comminata e i motivi di quest'ultima, ad eccezione degli atleti amatoriali, delle persone particolarmente vulnerabili e degli «informatori», a condizione che tale normativa consenta ai titolari del trattamento di procedere, al di fuori di tali eccezioni e prima di una siffatta pubblicazione, a un bilanciamento individuale degli interessi in gioco per garantire che detta pubblicazione sia effettuata in modo conforme a detto regolamento. **4) L'articolo 10 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che: esso non si applica ai trattamenti di dati personali relativi alle violazioni previste da una normativa nazionale antidoping e alle sanzioni inflitte per tali violazioni in quanto, indipendentemente dalla qualificazione di dette violazioni nel diritto interno, tali violazioni e sanzioni riguardano solo un gruppo particolare di persone, vale a dire gli atleti, alla stregua delle sanzioni disciplinari aventi lo scopo di garantire il rispetto, da parte dei membri di un gruppo, di norme di comportamento proprie di quest'ultimo.** **5) L'articolo 77 del regolamento 2016/679 deve essere interpretato nel senso che un reclamo proposto sulla base di tale articolo e diretto ad impedire la pubblicazione su Internet di dati personali relativi alla violazione delle norme antidoping è ricevibile qualora sussistano, alla data di presentazione di tale reclamo presso l'autorità di controllo competente, indizi concreti che tale pubblicazione è imminente o avrà luogo in un futuro prossimo.**
Causa	**Oggetto**	**Dispositivo della CGUE (Prima Sezione)**

All.II

C-798/24 **LETTONIA** 3-set-26	Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Articolo 5 – Principi relativi al trattamento dei dati personali – Articolo 6 – Liceità del trattamento – Diritto delle società – Direttiva (UE) 2017/1132 – Articolo 14 – Atti e indicazioni soggetti ad obbligo di pubblicità – Nozione di "persone che partecipano all'amministrazione, alla vigilanza o al controllo di una società" – Messa a disposizione del pubblico di dati personali relativi agli azionisti di società per azioni – Azionisti di minoranza	**1) L'articolo 14, lettera d), della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti del diritto societario, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede la pubblicazione di informazioni riguardanti tutti gli azionisti delle società menzionate in tale disposizione, compresi gli azionisti di minoranza di dette società.** **2) Gli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), letti alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che imponga la messa a disposizione del pubblico di dati personali relativi a tutti gli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza, di società per azioni, relativi alle generalità di ciascuno di tali azionisti, ai suoi recapiti, alla categoria, al numero e al valore nominale delle azioni da esso detenute nonché al numero di voti associati a tali azioni, al fine di garantire un contesto imprenditoriale trasparente per tutelare gli interessi di terzi, prevenire il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché fornire le informazioni necessarie all'attuazione delle sanzioni nazionali, internazionali e dell'Unione europea, qualora l'accesso a tali dati non sia subordinato ad alcuna condizione, come la dimostrazione di un legittimo interesse.**

All.II

*Rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'art. 267 del TFUE da organi giurisdizionali italiani**

(luglio-settembre 2026)

AGRICOLTURA		
Causa **Data di notifica**	**Giudice del rinvio**	**Oggetto**
C-871/26 21-set-26	**ITALIA** **(Tar Lazio)**	**AGRICOLTURA / AIUTI DI STATO – Fertilizzanti da sintesi – Contributo obbligatorio annuo pari al 2% del fatturato derivante dalla vendita, posto a carico di produttori e importatori – Destinazione delle risorse a un fondo pubblico per lo sviluppo della produzione biologica – Possibile qualificazione del meccanismo come aiuto di Stato e come nuovo aiuto – Obbligo di previa notifica alla Commissione europea – Applicabilità dei regimi di esenzione o de minimis in assenza di limiti quantitativi individuali e complessivi e in presenza di un prelievo parafiscale – Possibile qualificazione come dazio** - Interpretazione degli articoli 107 e 108 TFUE *(dubbio sulla riconducibilità ad aiuto di Stato di un meccanismo normativo nazionale, quale quello risultante dall'art. 9 della legge 9 marzo 2022, n. 23 e dall'art. 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede l'imposizione di un contributo obbligatorio a carico dei produttori e importatori di determinati beni e la destinazione delle relative risorse ad un fondo pubblico volto a finanziare interventi a favore di specifiche categorie di operatori economici coincidenti in tutto o in parte o diversi dai soggetti incisi).*
AIUTI DI STATO		

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" https://curia.europa.eu/

Causa Data di notifica	Giudice del rinvio	Oggetto
C-530/26 29-lug-26	**ITALIA** **(Corte d'Appello di Bari)**	**AIUTI DI STATO/CRISI D'IMPRESA/TRASPORTI – Accordi di ristrutturazione dei debiti di impresa pubblica ferroviaria beneficiaria di aiuti di Stato illegittimi – Omologazione del piano e compatibilità con l'obbligo di recupero effettivo degli aiuti – Possibile defalcazione o remissione dei crediti derivanti dall'obbligo restitutorio nell'ambito della procedura concorsuale – Conferimento degli assets aziendali in NewCo e successiva cessione alla controllante FSI a compensazione del debito - Continuità economica ed elusione dell'obbligo di recupero – Conversione del credito in partecipazione societaria quale possibile aiuto indiretto** – Interpretazione degli artt. 107 e 108 TFUE, come interpretati dalla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-385/18 (*dubbio sulla compatibilità euro-unitaria degli strumenti di regolazione della crisi che consentano la falcidia dei crediti relativi al recupero di aiuti di Stato illegali nonché – più specificamente – sulla possibilità che, nell'ambito di un accordo di ristrutturazione, il conferimento degli assets aziendali del beneficiario a una nuova società, successivamente ceduta alla controllante a compensazione del debito restitutorio, e l'eventuale remissione dei debiti residui siano compatibili con l'obbligo di recupero*)
AMBIENTE		
Causa **Data di notifica**	**Giudice del rinvio**	**Oggetto**
C-23/26 7-lug-26	**ITALIA** **(Consiglio di Stato)**	**Energia e risorse idriche - Servizio idrico integrato - Determinazione delle tariffe - Principio del recupero integrale dei costi (full cost recovery) - Mancato riconoscimento di conguagli e partite pregresse per gestori soggetti al regime tariffario CIPE - Disparità di trattamento rispetto ai gestori assoggettati al metodo tariffario normalizzato - Recupero dei costi di investimento, dei costi finanziari e dei costi ambientali - Principio "chi inquina paga"-** Interpretazione

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" https://curia.europa.eu/

		dell'art. 9 della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (*dubbio se il diritto UE osti ad un quadro normativo e regolatorio nazionale che, nel determinare la tariffazione dei servizi idrici, non garantisce a tutti i gestori il recupero integrale dei costi del servizio - comprensivi sia dei costi finanziari (operativi, di manutenzione, dei capitale), sia dei costi ambientali e delle risorse - operando distinzioni tra i diversi gestori per ragioni non addebitabili soggettivamente agli stessi, né dipendenti oggettivamente dalla peculiare natura delle gestioni, ma derivanti da circostanze estrinseche")*
CONCORRENZA		
Causa **Data di notifica**	**Giudice del rinvio**	**Oggetto**
C-832/26 7-set-26	**ITALIA** **(Consiglio di Stato)**	**Pratiche commerciali sleali – Servizio autostradale – Limitazioni alla circolazione e deterioramento qualitativo del servizio – Mantenimento invariato del pedaggio – Mancata riduzione del corrispettivo a fronte dell'inadempimento del professionista agli obblighi di diligenza – Consumatore privo di effettive alternative – Idoneità della condotta a falsarne in misura rilevante il comportamento economico – Possibile qualificazione come pratica commerciale sleale – Rapporto tra tutela del processo decisionale del consumatore, diritto contrattuale e discipline settoriali** – Interpretazione degli artt. 2, 3 e 5 della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno *(dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di un'interpretazione, come quella accolta nel provvedimento oggetto del giudizio principale, secondo cui, in una situazione nella quale il consumatore non dispone di effettive alternative, la mancata riduzione del corrispettivo contrattualmente previsto per un servizio, a fronte di un deficit qualitativo imputabile all'inadempimento del professionista agli obblighi di diligenza professionale, integra una pratica commerciale sleale)*

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" https://curia.europa.eu/

ENERGIA		
Causa **Data di notifica**	**Giudice del rinvio**	**Oggetto**
C-878/25 **C-879/25** **C-880/25** **C-881/25** 20-lug-26	**ITALIA** **(Consiglio di Stato)**	**MERCATO INTERNO - Energia – Extraprofitti delle energie rinnovabili - Fissazione di un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dalla vendita di energia elettrica - Disciplina nazionale che non garantisce ai produttori di mantenere il 10% dei ricavi al di sopra del tetto senza preservare ed incentivare gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili e senza prevedere alcun tetto specifico ai ricavi ottenuti dalla vendita di energia prodotta a partire da carbon fossile – Definizioni di 'ricavi di mercato' e di 'ricavi eccedenti' -** Interpretazione dell'art. 5.4 della Direttiva UE n. 2019/944 recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e degli artt. 6.1, 7.1, 8.1 e 8.2 del Regolamento n. 2022/1854/UE del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (*dubbio sulla compatibilità euro-unitaria dell'art. 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2022, n. 25, e s.m.i., che ha individuato un tetto sui ricavi sul mercato all'ingrosso dell'energia elettrica fino al 30 giugno 2023*).
FISCALITA' E DOGANE		
Causa **Data di notifica**	**Giudice del rinvio**	**Oggetto**
C-791/26 9-set-26	**ITALIA** **(Corte di Giustizia Tributaria di I grado**	**FISCALITÀ / AIUTI DI STATO – Energia - Contributo straordinario contro il caro bollette – Applicazione alle imprese produttrici di energia elettrica da fonti rinnovabili – Prelievo calcolato sull'incremento del saldo tra operazioni attive e passive risultante dalle comunicazioni periodiche IVA e non sugli utili eccedenti**

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" https://curia.europa.eu/

	Bologna)	**effettivamente realizzati – Assenza di meccanismi di tutela degli investimenti e di un limite massimo – Cumulo con altri oneri gravanti sugli operatori energetici – Possibile pregiudizio agli investimenti nelle energie rinnovabili – Selettività del prelievo e disciplina degli aiuti di Stato – Mancata previa notifica alla Commissione europea – Proporzionalità del sacrificio patrimoniale e tutela del diritto di proprietà** – Interpretazione degli articoli 1, 2, 6, 7, 8, 14 e 17 del regolamento (UE) 2022/1854, degli articoli 4, paragrafo 3, TUE, 107, 108 e 194, paragrafo 1, TFUE, nonché dell'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali UE
Causa **Data di notifica**	**Giudice del rinvio**	**Oggetto**
C-923/26 21-set-26	**ITALIA** **(Corte di Giustizia Tributaria di I grado Como)**	**FISCALITÀ – Imposta sul valore degli immobili situati all'estero – Immobile ad uso abitativo situato nel Regno Unito e detenuto da un residente italiano – Regime applicabile dopo la Brexit – Determinazione della base imponibile in base al costo di acquisto o al valore di mercato per gli immobili situati in Paesi terzi – Utilizzo del valore catastale per gli immobili situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni – Paese terzo vincolato da accordi di cooperazione che consentono lo scambio delle informazioni necessarie, incluso il valore catastale – Possibile restrizione ai movimenti di capitali** – Interpretazione degli articoli 63 e 65 TFUE
GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI		
Causa **Data di notifica**	**Giudice del rinvio**	**Oggetto**
C-544/26	**ITALIA**	**GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI - Procedure d'insolvenza – Concordato preventivo in continuità aziendale con transazione fiscale e previdenziale – Crediti dell'Erario, dell'INPS e dell'INAIL – Omologazione mediante ristrutturazione trasversale dei debiti ex art. 112, comma 2, CCII**

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" https://curia.europa.eu/

13-lug-26	**(Corte di Cassazione)**	**(cross-class cram down) – Individuazione della classe di creditori idonea a fornire il sostegno minimo richiesto per l'approvazione del piano - Approvazione del concordato preventivo di minoranza o anche con una sola classe – Creditori privilegiati integralmente soddisfatti ma con pagamento dilazionato – Nozioni di "parti interessate" e di "parti che subiscono un pregiudizio" –** Interpretazione della direttiva (UE) 2019/1023 sui quadri di ristrutturazione preventiva, con particolare riferimento all'art. 2.1, nella parte in cui si afferma che la parte interessata a sostenere la proposta concordataria debba essere incisa dal piano di ristrutturazione e all'art. 11, nella parte in cui stabilisce che il voto favorevole alla proposta debba provenire "da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio" (*dubbio sulla compatibilità di una normativa nazionale quale l'art. 112, co. 2, lett. d), d.lgs. n. 14/2019, nella versione anteriore al d.lgs. n. 136/2024, interpretata nel senso che i creditori privilegiati pagati in toto, ma oltre 180 giorni, non possano essere qualificati come creditori "interessati" o "pregiudicati", idonei cioè a sostenere, con il loro voto favorevole, l'omologazione del concordato pur in assenza della maggioranza delle classi*)
C-667/26 5-ago-26	**ITALIA** **(Corte d'Appello di Milano)**	**GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI- Cooperazione giudiziaria in materia penale – Mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una condanna penale – Persona ricercata affetta da infermità mentale irreversibile e definitivamente incapace di partecipare coscientemente al procedimento di consegna – Impossibilità di esercitare personalmente il diritto di prestare consenso alla consegna e di rinunciare al principio di specialità – Compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale che impedisce di dare corso alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto europeo in caso di incapacità processuale irreversibile della persona richiesta – Tutela dei diritti fondamentali, del diritto di difesa e del giusto processo –** Interpretazione del dodicesimo considerando e dell'articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584/GAI sul mandato d'arresto europeo (*dubbio se il diritto dell'Unione osti a una normativa nazionale la quale stabilisce che il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito nel caso in cui la persona ricercata dallo Stato emittente sia irreversibilmente incapace di partecipare consapevolmente al procedimento in ragione del suo stato,*

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" https://curia.europa.eu/

		introducendo una nuova causa obbligatoria di rifiuto non espressamente prevista dalla decisione quadro).
C-807/26 7-set-26	**ITALIA** **(Corte di Cassazione)**	**GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI - Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all'informazione sull'accusa e diritti della difesa – Riqualificazione giuridica del fatto operata dal giudice penale in sentenza senza preventiva informazione dell'imputato – Prevedibilità della diversa qualificazione – Preclusione dell'accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova per decorso del termine di decadenza – Necessità di consentire all'imputato di predisporre un'efficace difesa e di accedere al rito alternativo divenuto ammissibile in conseguenza della riqualificazione** – Interpretazione dell'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2012/13/UE sul diritto all'informazione nei procedimenti penali e dell'articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (*dubbio sulla possibilità di procedere alla riqualificazione del fatto in sentenza, anche ove prevedibile, senza averne informato l'imputato in tempo utile per esercitare effettivamente le proprie facoltà difensive, quando ne consegua la preclusione all'accesso a un rito alternativo*)
C-816/26 26-ago-26	**ITALIA** **(Corte Costituzionale)**	**GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI – Cittadinanza italiana iure sanguinis – Persone nate all'estero, anche prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, e in possesso di un'altra cittadinanza – Preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza italiana salvo il ricorrere di specifiche condizioni – Applicazione del principio del legame effettivo con lo Stato (genuine link) – Incidenza sull'accesso allo status di cittadino dell'Unione e sui diritti ad esso connessi – Compatibilità dell'articolo 3-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, convertito nella legge 23 maggio 2025, n. 74, con gli articoli 9 TUE e 20 TFUE -** Interpretazione degli artt. 9 TUE e 20 TFUE *(dubbio se tali articoli ostino a una normativa nazionale che configura una preclusione originaria all'acquisto della cittadinanza di un Paese membro a carico di chi è nato all'estero anche prima della data di entrata in vigore della normativa stessa ed è in possesso di altra cittadinanza, salvo che ricorra una delle condizioni previste).*
		GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI - Cooperazione giudiziaria in

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" https://curia.europa.eu/

C-868/26 16-set-26	**ITALIA (Corte d'Appello di Roma)**	**materia civile - Atti di concorrenza sleale correlati alla mancata realizzazione di una centrale elettrica in Albania - Riconoscimento ed esecuzione in Italia di una sentenza di condanna emessa nei confronti di ENEL e ENELPOWER dal Tribunale di Tirana (Albania) -** Interpretazione dell'art. 32 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (*dubbio se la nozione di «decisione» comprenda anche la decisione con cui il giudice di uno Stato membro provvede sulla domanda di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività di una decisione emessa in uno Stato terzo*)
TUTELA DEI CONSUMATORI		
Causa **Data di notifica**	**Giudice del rinvio**	**Oggetto**
C-848/26 23-set-26	**ITALIA (Tribunale di Busto Arsizio)**	**GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI/TUTELA DEI CONSUMATORI - Contratto di mutuo per esigenze personali e familiari - Rate scadute e non pagate - Credito ceduto in blocco tra i crediti non performing loans classificati a sofferenza - Opposizione a decreto ingiuntivo per violazione dell'obbligo, da parte del creditore, di valutare il merito creditizio del consumatore - Sanzioni -** Interpretazione dell'art. 8 della direttiva 2008/48/CE, in combinato disposto con l'art. 23 della medesima direttiva, letto anche alla luce dell'art. 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 12 TFUE e dell'art. 169.1 TFUE (*dubbio sulla compatibilità euro-unitaria di un regime nazionale di sanzioni in forza del quale, in caso di violazione da parte del creditore del suo obbligo precontrattuale di valutare il merito creditizio del consumatore, quest'ultimo può agire nei soli confronti del creditore originario per fare accertare la sua responsabilità precontrattuale e domandare il risarcimento dei danni conseguenti*)

* Il testo integrale delle ordinanze di rinvio è reperibile sul sito della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: "Curia" https://curia.europa.eu/

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Affari economici e finanziari (9 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2021_4037 C-394/24	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso Art. 258 TFUE	05/06/2024
2022_2150	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/01/2023
2025_0276	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva UE 2019/1937, e modifica e abroga	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/09/2025

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	la direttiva UE 2015/849				
2025_0335	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11/2025
2025_2152	Non conformità della normativa "golden power" con il diritto dell'Unione relativo alla libertà di stabilimento e alla vigilanza bancaria	FISMA	Violazione diritto dell'unione	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11/2025
2025_4004	Non conformità della legislazione italiana con la direttiva 2007/36/UE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	11/12/2025
2026_0182	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo	FIMSA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/03/2026

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2026_0413	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e UE 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale	FIMSA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	15/07/2026
2026_2170	Presunta incompatibilità della normativa italiana sui Piani Individuali di Risparmio a lungo termine "PIR" con art. 63 del TFUE	FISMA	Violazione diritto dell'unione	Messa in mora art. 258 TFUE	01/10/2026

Affari esteri (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2010_2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	27/01/2011

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa		**Questa procedura, per espressa e formale comunicazione della Commissione europea (19.03.2019), risulta ancora aperta per ragioni che esulano dalla sfera di competenza e di azione del Governo italiano e, pertanto, non saranno tenute in conto nel "*single market scoreboard*".**		

Affari interni (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2025_2070	Non corretto recepimento della direttiva UE 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi direttiva sulle armi da fuoco	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	18/06/2025

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Agricoltura (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	D. Decisione
2013_2092 C-433/15	Regime delle quote latte - Recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	24/01/2018

Ambiente (25 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2003_2077 C-135/05 C- 196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	02/12/2014
2004_2034 C-565/10	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	31/05/2018

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2007_2195 C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	16/07/2015
2009_2034 C-85/13	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260TFUE	27/03/2025
2011_2215 C-498/17	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	01/06/2023
2013_2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	07/05/2025
2014_2059 C-668/19	Attuazione della direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	06/10/2021
2014_2147 C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	13/03/2024

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	PM10 in Italia				
2015_2043 C-573/19	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente e in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	12/05/2022
2015_2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	24/01/2019
2017_2181 C-594/24	Trattamento acque reflue urbane – Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	13/09/2024
2018_2249	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2023

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2020_2299	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per unaria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM2,5	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/10/2020
2021_2028	Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	09/06/2021
2023_2181	Mancato adempimento da parte della Repubblica italiana agli obblighi previsti dalla direttiva Habitat per quanto riguarda le catture accessorie di specie marine e di uccelli.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	11/12/2025
2023_2187	Non conformità con la direttiva Uccelli direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	14/11/2024

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2024_2053	Non corretto recepimento della direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	11/03/2026
2024_2097	Non corretto e incompleto recepimento della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva UE 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	11/12/2025
2024_2142	Cattiva applicazione della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2024
2024_2226	Violazione degli obblighi imposti dall'articolo 7, paragrafo 2,	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	18/06/2025

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	dall'articolo 14, dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera a, e dall'articolo 17 del regolamento UE n. 1143/2014 relativo al-la diffusione delle specie esotiche invasive, per quanto riguarda la specie *Solenopsis invicta* "formica di fuoco".				
2024_2268	Non corretto recepimento della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, così come modificata dalla Direttiva UE 2018/850	ENVI	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	12/02/2025
2025_2187	Mancato rispetto della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per aria più pulita in Europa a seguito del superamento dei valori limite di biossido di azoto NO2 negli agglomerati di Napoli-Caserta e di Palermo	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	11/12/2025
2025_2198	Violazione dell'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1,	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	30/01/2026

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	della direttiva UE 2016/2284 relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici NECD. Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.				
2025_2207	Non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	30/01/2026
2026/0602	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1785 che modifica la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti	ENVI	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/09/2026

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Comunicazione (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2025_2153	Interferenze dannose causate dalle emittenti radiofoniche FM italiane alle emittenti FM francesi, maltesi, croate e slovene nella banda di frequenza 87,5 MHz-108 MHz	CNCT	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11/2025

Contratti pubblici (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2018_2273	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	08/10/2025

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Concorrenza e aiuti di Stato (2 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2007_2229 C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	17/11/2011
2012_2201 C- 303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	21/11/2012

Energia (8 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2020_2266	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	19/05/2022

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.				
2024_0232	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva UE 2018/2001, il regolamento UE 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva UE 2015/652 del Consiglio.	ENER	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	12/02/2025
2025_0148	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive UE 2018/2001 e UE 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/03/2025

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2025_0228	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva UE 2018/2001, il regolamento UE 2018/1999 e la direttiva n.98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva UE 2015/652 del Consiglio	ENER	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	11/12/2025
2025_0334	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento UE 2023/955	ENER	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	01/10/2026
2025_2186	Mancato recepimento dell'articolo 17, paragrafo 15, della direttiva UE 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11/2025

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2026_2024	Mancata presentazione della proposta di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva UE 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	01/10/2026
2026_0411	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1275 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sulla prestazione energetica nell'edilizia	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	15/07/2026

Fiscalità e dogane (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2025_4013	Presunta incompatibilità del regime forfetario per le persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni Flat tax con l'articolo 49 del TFUE e con l'art. 31 dell'accordo SEE per	TAXUD	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	17/07/2025

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	trattamento discriminatorio nei confronti dei soggetti non residenti				
2025_4015	Aliquote ridotte della tassa sui rifiuti TARI e dell'imposta municipale unica IMU applicabili ai pensionati non residenti. Presunta incompatibilità con gli articoli 21, 45 e 49 del TFUE.	TAXUD	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	17/07/2025
2026_2088	presunta incompatibilità della normativa italiana con la direttiva 2011/96/UE madre-figlia	TAXUD	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	08/07/2026
2026_4015	Normativa in materia di imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari corrisposti a soggetti non residenti - decreto legislativo n. 239/1996	TAXUD	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	01/10/2026

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Giustizia (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2016_4081 C-863/25	Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	19/12/2025
2025_2066	Non corretto recepimento della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali	JUST	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	18/06/2025
2025_0229	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024,	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	23/07/2025

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva UE 2018/1673				
2026/0410	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1069 dell'11 aprile 2024 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifesta-mente infondate o procedimenti giudiziari abusivi «azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	15/07/2026

Lavoro e affari sociali (7 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_4231 C-155/25	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	13/05/2026

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2020_0066	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europêche Testo rilevante ai fini del SEE	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	23/01/2020
2024_2277	Progressione salariale dei docenti a tempo determinato	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	12/02/2025
2025_2159	Compatibilità con il diritto UE della disciplina nazionale che	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	08/07/2026

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	regola il servizio prestato dai magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017				
2025_4022	Trasferimento di capitale pensionistico dall'Istituto nazionale della previdenza sociale al regime pensionistico della BCE	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	30/01/2026
2026_4004	Condizioni di lavoro dei giudici tributari onorari in Italia	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	04/06/2026
2026_0247	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati.	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	28/05/2026

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

Libera circolazione delle merci (5 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2025_4000	Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati art. 23 della legge n. 193/2024 c.d. "shrinkflation"	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	12/03/2025
2026_0085	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio.	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	29/01/2026
2026_0412	mancato recepimento della direttiva UE 2024/2749 del Parlamento europeo e del	GROW	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	15/07/2026

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno				
2026_0603	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1799 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il Regolamento UE 2017/2394 e le Direttive UE 2019/771 e UE 2020/1828	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/09/2026
2026_0604	Mancato recepimento della direttiva delegata UE 2026/0074 della Commissione che modifica l'allegato II della Direttiva UE	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/09/2026

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	2024/1799 che promuove la riparazione dei beni al fine di includere gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico di cui al Regolamento UE 2024/1103 della Commissione in merito al-le specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati				

Libera prestazione dei servizi e stabilimento (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2020_4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE direttiva servizi	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/11/2023
2024_2221	Non corretto recepimento della direttiva UE 2016/97 del	FISMA	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	03/10/2024

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa				
2024_2111	Riconoscimento delle qualifiche professionali. Verifica preventiva delle qualifiche in caso di prestazione temporanea di servizi per determinate professioni.	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	16/12/2024
2025_2172	Non conformità della normativa italiana sul regime di incompatibilità per la professione di commercialista con la direttiva servizi	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	11/12/2025

Pesca (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

2026_2152	Attuazione del piano di azione sulle carenze del sistema italiano di controllo della pesca	MARE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	08/07/2026

Salute (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_2125 C-197/22	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	07/09/2023
2016_2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2017
2026_2038	Non corretto recepimento della direttiva UE 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	29/04/2026

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	la qualità delle acque destinate al consumo umano				

Trasporti (7 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2019_2279	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	03/12/2020
2020_2318	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	11/12/2025
2024_0161 C-49/26	Mancato recepimento della direttiva UE 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le	MOVE	Mancato recepimento	Ricorso art. 260,3 TFUE	30/01/2026

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e UE 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture				
2024_2091	presunta violazione del Regolamento CE n. 550/2004 e del regolamento di esecuzione UE 2019/317 della Commissione relativamente agli obblighi in materia di gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2024
2024_2235	Presunta incompatibilità della legislazione italiana con il regolamento CE n. 1072/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada. Procedura per la riscossione delle sanzioni pecuniarie comminate durante i controlli su strada dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	16/12/2024
2025_2181	Presunta violazione degli obblighi relativi all'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento UE	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	01/10/2026

ALL. IV

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (art. 14, lett. c, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER MATERIA

	2017/352 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti.				
2026_0084	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2661 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.	MOVE	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/01/2026

ALL. V

Procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea

Aggiornato al 1° ottobre 2026

CLASSIFICAZIONE PER AMMINISTRAZIONE*

**** N.B. La presente classificazione per Amministrazione riveste un carattere meramente indicativo. E', infatti, basata sulla documentazione pervenuta sulle singole procedure di infrazione e sulle informazioni disponibili e può dipendere da molteplici fattori variabili nel tempo, nonché dalla fase del procedimento.***
Laddove la competenza risulta attribuibile a più Amministrazioni, i riferimenti alla singola procedura sono replicati in capo a ogni specifica Amministrazione.

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2013_2092 C-433/15	Regime quote latte, recupero dei prelievi sulle quote latte in Italia	AGRI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	24/01/2018
2023_2181	Mancato adempimento da parte della Repubblica italiana agli obblighi previsti dalla direttiva Habitat per quanto riguarda le catture accessorie di specie marine e di uccelli.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	11/12/2025
2023_2187	Non conformità con la direttiva Uccelli direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	14/11/2024

	modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia.				
2026_2152	Attuazione del piano di azione sulle carenze del sistema italiano di controllo della pesca	MARE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	08/07/2026

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (34 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2003_2077 C-135/05 C-196/13	Non corretta applicazione delle direttive 75/442/CE e 91/689/CEE sui rifiuti. Misure di controllo sulle discariche abusive	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	02/12/2014
2004_2034 C-251/17	Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	31/05/2018
2007_2195 C-297/08	Emergenza rifiuti in Campania	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	16/07/2015
2009_2034 C-85/13 C-515/23	Cattiva applicazione della Direttiva 1991/271/CE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 260 TFUE	27/03/2025
2011_2215 C- 498/17	Violazione dell'articolo 14 della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	06/04/2022

2013_2177	Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	07/05/2025
2014_2059 C-668/19	Attuazione della direttiva 1991/27/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	06/10/2021
2014_2147 C-644/18	Cattiva applicazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente - Superamento dei valori limite di PM10 in Italia.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	13/03/2024
2015_2043 C-573/19	Applicazione della direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO2)	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	12/05/2022
2015_2163	Mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e mancata adozione delle misure di conservazione. Violazione Direttiva Habitat.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Complementare art. 258 TFUE	24/01/2019
2017_2181 C-594/24	Non conformità alla Direttiva 1991/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	13/03/2024

2018_2249	Monitoraggio della qualità delle acque, designazione delle zone vulnerabili ai nitrati e contenuto dei programmi d'azione	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2023
2020_2299	Cattiva applicazione in Italia della direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per unaria più pulita in Europa, per quanto concerne i valori limite per il PM2,5	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	30/10/2020
2020_2266	Mancata osservanza da parte dell'Italia di alcune disposizioni della direttiva 2011/70/EURATOM del Consiglio con riferimento al programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	19/05/2022
2021_2028	Mancato completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	09/06/2021

2023_2187	Non conformità con la direttiva Uccelli direttiva 2009/147/CE e il regolamento REACH regolamento 1907/2006/CE modificato dal regolamento UE 2021/57 a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	14/11/2024
2023_2181	Mancato adempimento da parte della Repubblica italiana agli obblighi previsti dalla direttiva Habitat per quanto riguarda le catture accessorie di specie marine e di uccelli.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	11/12/2025
2024_0232	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023 che modifica la direttiva UE 2018/2001, il regolamento UE 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva UE 2015/652 del Consiglio.	ENER	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	12/02/2024
2024_2053	Non corretto recepimento della direttiva UE 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	11/03/2026

2024_2097	Non corretto e incompleto recepimento della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, come modificata dalla direttiva UE 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	11/12/2025
2024_2142	Cattiva applicazione della direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE e la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2024
2024_2226	Violazione degli obblighi imposti dall'articolo 7, paragrafo 2, dall'articolo 14, dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera a, e dall'articolo 17 del regolamento UE n. 1143/2014 relativo al-la diffusione delle specie esotiche invasive, per quanto riguarda la specie *Solenopsis invicta* "formica di fuoco".	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	18/06/2025
2024_2268	Non corretto recepimento della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, così come modificata dalla Direttiva UE 2018/850	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	12/02/2025

2025_0148	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che modifica le direttive UE 2018/2001 e UE 2019/944 per quanto riguarda il miglioramento dell'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/03/2025
2025_0228	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva UE 2018/2001, il regolamento UE 2018/1999 e la direttiva n/?98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva UE 2015/652 del Consiglio	ENER	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	11/12/2025
2025_0334	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 settembre 2023 sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento UE 2023/955	ENER	Mancato recepimento	Parere motivato art. 258 TFUE	01/10/2026
2025_2186	Mancato recepimento dell'articolo 17, paragrafo 15, della direttiva UE 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia	ENER	Mancato recepimento	Messa in mora	21/11/2025

				art. 258 TFUE	
2025_2187	Mancato rispetto della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per aria più pulita in Europa a seguito del superamento dei valori limite di biossido di azoto NO2 negli agglomerati di Napoli-Caserta e di Palermo	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	11/12/2025
2025_2198	Violazione dell'obbligo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva UE 2016/2284 relativa alla riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici NECD. Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	30/01/2026
2025_2207	Non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per lazione comunitaria in materia di acque	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	30/01/2026

2026_0085	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/2839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio.	ENVI	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/01/2026
2026_2024	Mancata presentazione della proposta di piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, come previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva UE 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia	ENER	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	01/10/2026
2026_0602	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1785 che modifica la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e la Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti	ENVI	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/09/2026

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (14 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2012_2201 C-303/09	Mancato recupero degli aiuti concessi alle imprese che investono in municipalità colpite da disastri naturali (cd Tremonti bis)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 260 TFUE	21/11/2012
2022_2150	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/01/2023
2025_0276	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva UE 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva UE 2015/849	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/09/2025
2025_0335	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, che modifica la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11/2025

2025_2152	Non conformità della normativa "golden power" con il diritto dell'Unione relativo alla libertà di stabilimento e alla vigilanza bancaria	FISMA	Violazione diritto dell'unione	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11/2025
2025_4004	Non conformità della legislazione italiana con la direttiva 2007/36/UE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	11/12/2025
2025_4013	Presunta incompatibilità del regime forfetario per le persone fisiche esercenti impresa, arti o professioni Flat tax con l'articolo 49 del TFUE e con l'art. 31 dell'accordo SEE per trattamento discriminatorio nei confronti dei soggetti non residenti	TAXUD	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	17/07/2025
2025_4015	Aliquote ridotte della tassa sui rifiuti TARI e dell'imposta municipale unica IMU applicabili ai pensionati non residenti. Presunta incompatibilità con gli articoli 21, 45 e 49 del TFUE.	TAXUD	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	17/07/2025
2026_0182	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica talune direttive per quanto concerne l'istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	26/03/2026

2026_0413	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/2994 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e UE 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione derivante dalle esposizioni nei confronti delle controparti centrali e del rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	15/07/2026
2026_2088	Presunta incompatibilità della normativa italiana con la direttiva 2011/96/UE madre-figlia	TAXUD	Violazione	Messa in mora art. 258 TFUE	08/07/2026
2026_2170	Presunta incompatibilità della normativa italiana sui Piani Individuali di Risparmio a lungo termine "PIR" con art. 63 del TFUE	FISMA	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	01/10/2026
2026_4004	Condizioni di lavoro dei giudici tributari onorari in Italia	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	04/06/2026

2026_4015	Normativa in materia di imposta sostitutiva sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari corrisposti a soggetti non residenti - decreto legislativo n. 239/1996	TAXUD	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	01/10/2026

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (7 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2016_4081 C-863/25	Compatibilità con il diritto dell'Unione europea della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	15/01/2026
2021_4037 C-394/24	Ritardi pagamenti per quanto riguarda le spese di giustizia	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Ricorso art. 258 TFUE	05/06/2024
2025_2066	Non corretto recepimento della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza	JUST	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	18/06/2025

	e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali				
2025_0229	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva UE 2018/1673	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	23/07/2025
2025_2159	Compatibilità con il diritto UE della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari in servizio al 15 agosto 2017	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	08/07/2026
2025_2172	Non conformità della normativa italiana sul regime di incompatibilità per la professione di commercialista con la direttiva servizi	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	11/12/2025

2026_0410	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1069 dell'11 aprile 2024 sulla pro-tezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifesta-mente infondate o procedimenti giudiziari abusivi «azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica».	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	15/07/2026

MINISTERO DELL'INTERNO (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2025_2070	Non corretto recepimento della direttiva UE 2021/555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi direttiva sulle armi da fuoco	HOME	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	18/06/2025

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (7 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2022_2150	Mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva UE 2015/849, come modificati dalla direttiva UE 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi.	FISMA	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	26/01/2023
2024_2221	Non corretto recepimento della direttiva UE 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa	FISMA	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	03/10/2024
2025_4000	Disposizioni in materia di riporzionamento dei prodotti preconfezionati art. 23 della legge n. 193/2024 c.d. "shrinkflation"	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	12/03/2025
2025_2153	Interferenze dannose causate dalle emittenti radiofoniche FM italiane alle emittenti FM francesi, maltesi, croate e slovene nella banda di frequenza 87,5 MHz-108 MHz	CNCT	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	21/11/2025

2026_0412	mancato recepimento della direttiva UE 2024/2749 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che modifica le direttive 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e 2014/68/UE per quanto riguarda le procedure di emergenza per la valutazione della conformità, la presunzione di conformità, l'adozione di specifiche comuni e la vigilanza del mercato nel contesto di un'emergenza nel mercato interno	GROW	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	15/07/2026
2026_0603	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/1799 recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il Regolamento UE 2017/2394 e le Direttive UE 2019/771 e UE 2020/1828	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/09/2026
2023_0604	Mancato recepimento della direttiva delegata UE 2026/0074 della Commissione che modifica l'allegato II della Direttiva UE 2024/1799 che promuove la riparazione dei beni al fine di includere gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico di cui al Regolamento UE 2024/1103 della Commissione in merito al-le specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento	JUST	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	24/09/2026

	d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati				

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (10 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2010_2185	Mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	28/01/2011
2018_2273	Violazione di alcune disposizioni della direttiva (UE) 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e 2014/23/UE in materia di concessioni	GROW	Violazione del diritto dell'Unione	Messa in mora complementare art. 258 TFUE	06/04/2022
2019_2279	Mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie italiane. Direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le	MOVE	Violazione del diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	3/12/2020

	gallerie della rete stradale transeuropea				
2020_2318	Non corretta attuazione della direttiva 2004/52/CE relativa all'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato Art. 258 TFUE	11/12/2025
2020_4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttivi servizi)	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	19/04/2023
2024_0161 C-49/26	Mancato recepimento della direttiva UE 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2022 che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e UE 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture	MOVE	Mancato recepimento	Ricorso art. 260 TFUE	30/01/2026

2024_2091	Presunta violazione del Regolamento CE n. 550/2004 e del regolamento di esecuzione UE 2019/317 della Commissione relativamente agli obblighi in materia di gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	25/07/2024
2024_2235	Presunta incompatibilità della legislazione italiana con il regolamento CE n. 1072/2009 che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada. Procedura per la riscossione delle sanzioni pecuniarie comminate durante i controlli su strada dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	16/12/2024
2025_2181	Presunta violazione degli obblighi relativi all'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento UE 2017/352 che istituisce un quadro	MOVE	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato	01/10/2026

	normativo per la fornitura di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti.			art. 258 TFUE	
2026_0084	Mancato recepimento della direttiva UE 2023/2661 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la direttiva 2010/40/UE sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.	MOVE	Mancato recepimento	Messa in mora art. 258 TFUE	29/01/2026

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2024_2277	Progressione salariale dei docenti a tempo determinato	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	12/02/2025

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (4 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2007_2229 C-99/02 C-496/09	Mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti formazione lavoro)	COMP	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza Art. 260 TFUE	17/11/2011
2020_0066	Mancato recepimento della direttiva UE 2017/159 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea Cogeca, la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea Europêche	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	23/01/2020
2025_4022	Trasferimento di capitale pensionistico dall'Istituto nazionale della Previdenza Sociale al regime pensionistico della BCE	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	30/01/2026
2026_0247	Mancato recepimento della direttiva UE 2024/869 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, recante modifica della direttiva 2004/37/CE del Parlamento	EMPL	Mancato recepimento	Messa in mora Art. 258 TFUE	28/05/2026

	europeo e del Consiglio e della direttiva 98/24/CE del Consiglio per quanto riguarda i valori limite per il piombo e i suoi composti inorganici e per i diisocianati.				

MINISTERO DELLA SALUTE (3 infrazioni)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_2125	Cattiva applicazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità dell'acqua destinata al consumo umano. Valori di arsenico	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	07/09/2023
2016_2013	Protezione degli animali utilizzati a fini scientifici	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	15/02/2017
2026_2038	Non corretto recepimento della direttiva UE 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano	ENVI	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora art. 258 TFUE	29/04/2026

MINISTRO PER LE POLITICHE DEL MARE E PER LA PROTEZIONE CIVILE (1 infrazione)

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2020_4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi)	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/11/2023

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (1 infrazione)
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione
2014_4231 C-155/25	Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico	EMPL	Violazione diritto dell'Unione	Sentenza art. 258 TFUE	13/05/2026

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (2 infrazioni)
MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, IL PNRR E LE POLITICHE DI COESIONE
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI EUROPEI

Numero Procedura	Oggetto	DG	Tipo inadempimento	Fase	Data Decisione

2020_4118	Concessioni balneari. Non corretta applicazione della direttiva 2006/123/CE (direttiva servizi)	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Parere motivato art. 258 TFUE	16/11/2023
2024_2111	Riconoscimento delle qualifiche professionali. Verifica preventiva delle qualifiche in caso di prestazione temporanea di servizi per determinate professioni.	GROW	Violazione diritto dell'Unione	Messa in mora Art. 258 TFUE	16/12/2024

ALL.VI

Procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione nei confronti dell'Italia ai sensi dell'art. 108 TFUE - (art. 14, lett. d, della legge 24 dicembre 2012, n. 234)

(luglio - settembre 2026)

1) Aiuti di Stato per i quali la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ex Art. 108 par. 2, TFUE

Numero	Oggetto	
SA 33413	Aiuto di Stato DELCOMAR S.r.l.	Inizio indagine formale 19/09/2012
SA 32179	Trenitalia - Trasferimento impianti manutenzione materiale rotabile da FS	Inizio indagine formale 27/03/2014
SA 38399	Tassazione dei porti in Italia	Inizio indagine formale 15/11/2019 - decisione CE negativa senza recupero del 4/12/2020

2) Decisioni di recupero di aiuti di Stato adottate dalla Commissione attualmente pendenti

Numero	Oggetto	Data
SA 35843	Compensazione integrativa di obblighi di servizio pubblico a favore di Buonotourist	19/01/2015
SA 35083	Agevolazioni fiscali e contributive Abruzzo.	14/08/2015
SA33709 - SA33922 - SA34000 - SA33830(2011) - SA34292 - SA 34392 - SA34434 - SA33791 - SA 34196 - SA 34197	Vendita Tirrenia al GRUPPO CIN - Processo di privatizzazione delle società regionali del gruppo Tirrenia -	02/03/2020
SA20829	Regime riguardante l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati da enti non commerciali per fini specifici	03/03/2023

N.B. L'elenco non comprende i recuperi sostanzialmente completati, inclusi quelli per i quali la Commissione non abbia ancora sancito la definitiva e irrevocabile esecuzione delle relative decisioni, in quanto in attesa della cancellazione dei soggetti beneficiari dal registro delle imprese e/o della definizione del contenzioso giurisdizionale pendente.)